



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO "BILANCIO IDRICO".
ADOZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 66
COMMA 2 DEL D. LGS. 152/2006**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte II recante la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Parte III contenente *"norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTI, in particolare, l'articolo 95 relativo alla pianificazione del bilancio idrico in cui si stabilisce che *"la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"* nonché l'articolo 145 ai sensi del quale è previsto che *"l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144"* e, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, attribuisce alla medesima il compito di *"adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse"*;

VISTI, altresì, gli articoli 53-72 del medesimo decreto, recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTI, inoltre, gli articoli 6-7 e 13-18 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., recanti la disciplina della procedura di VAS;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge n. 183/1989 ai sensi del quale è attribuita al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino la competenza ad adottare il Piano di bacino;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo a valore, finalità e contenuti del Piano di bacino e, in particolare, il comma 7 del medesimo ai sensi del quale *"in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d'acqua di fondo valle (...)"*, le quali misure *"sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"* nonché il successivo comma 8 per il quale *"i Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate"* rispetto ai contenuti del Piano previsti dalla legge;

VISTO l'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla procedura di adozione e approvazione del Piano di bacino e, in particolare, i commi 1 e 2 del medesimo ai sensi dei quali





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE


il Piano, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a VAS in sede statale e corredato del relativo rapporto ambientale deve, quindi, essere adottato dal Comitato Istituzionale, al fine di avviare, come prevede il successivo comma 5, la fase di consultazione prevista all'art. 14 della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, contenente le *"Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"*, utilizzate dall'Autorità di bacino del fiume Arno nella predisposizione del Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico ai fini della determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e della definizione delle misure relative al bilancio idrico e allo stesso DMV;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 177 del 31 luglio 2003, con la quale sono stati approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a) della legge 183/1989 i criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 204 del 28 febbraio 2008, con la quale è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 183/1989 e dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico (in seguito Piano stralcio Bilancio Idrico);

DATO ATTO che il progetto di Piano stralcio "Bilancio Idrico" prima della sua adozione in Comitato Istituzionale è stato presentato in data 22 febbraio 2008 alla Segreteria Tecnica della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la quale ha espresso la sua condivisione in merito all'impostazione metodologica seguita dall'Autorità nella redazione del Piano;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DATO, INOLTRE, ATTO CHE il progetto di Piano, a seguito dell'adozione in Comitato Istituzionale, è stato sottoposto alla fase di consultazione e osservazione prevista ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989 e che, al termine di questa, sono prevenute alcune osservazioni, esaminate nel Comitato Tecnico del 20 gennaio 2009, che hanno determinato la necessità di integrare i documenti e gli elaborati di Piano secondo le risultanze dell'istruttoria approvata in Comitato Tecnico e riportata in allegato al rapporto ambientale, costituente parte integrante del Piano in adozione con la presente deliberazione;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 204/2008, che ha adottato il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico ai sensi della legge n. 183/1989, non è stato contestualmente adottato il rapporto ambientale ai fini dello svolgimento della procedura di VAS, come previsto dall'art. 66 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO avviare la procedura di VAS sul Piano stralcio Bilancio Idrico, in quanto ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione del Piano e risulta, come sopra richiamato, prevista espressamente anche dall'art. 66 del medesimo decreto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 206 del 14 febbraio 2010, con la quale è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle regioni ricadenti nel distretto e non già rappresentate nel medesimo, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 65 e 117 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. del quale il bilancio idrico costituisce una articolazione funzionale e territoriale relativa al bacino del fiume Arno e, al contempo, una specifica misura dallo stesso prevista per la gestione della risorsa;

RICHIAMATO, ALTRESI', il Piano di bacino, stralcio "Qualità delle Acque", approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999, che, pur riguardando sostanzialmente l'aspetto qualitativo delle acque





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

superficiali, ha introdotto un quadro conoscitivo quantitativo relativo sia alle acque superficiali che a quelle sotterranee e individuato interventi e norme d'uso finalizzati al mantenimento del deflusso in alveo e a consentire gli usi prioritari della risorsa;

VISTO il Piano di Tutela della Acque della Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005 che all'articolo 9 stabilisce con riferimento alle misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica che *"per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa è necessario che vengano adottate le seguenti misure. La Regione, deve: (...); b) concorrere a determinare, in seno al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, il Bilancio idrico e il Deflusso Minimo Vitale. Le Autorità di Bacino devono: a) definire il Deflusso Minimo Vitale nonché il Bilancio Idrico del Bacino, con particolare riferimento ai corpi idrici sotterranei; b) Individuare i corpi idrici superficiali che presentano portata critica e cioè quelli per i quali si presuppone che la portata idraulica sia per 60 giorni l'anno inferiore al DmV (...) nonché gli indirizzi per ridurre il deficit di DmV; c) Individuare i corpi idrici sotterranei, o loro porzioni, che presentano grave deficit di bilancio idrico (...) nonché definire gli indirizzi per ridurre il deficit; e) Definire, nelle more della individuazione dei corpi idrici superficiali a portata critica, di quelli sotterranei a grave deficit di bilancio idrico e di quelli interessati da fenomeni di ingressione di acque marine, le misure di salvaguardia per la tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici in oggetto"*;

VISTO il Piano di Tutela della Acque della Regione Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 1 dicembre 2009, con riferimento al quale il Piano stralcio "Bilancio Idrico" è finalizzato a fornire il quadro conoscitivo di riferimento relativamente all'aspetto quantitativo della risorsa;

CONSIDERATO CHE al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'Autorità di bacino del fiume Arno, in accordo con l'Autorità competente, ha avviato in data 30 aprile 2010 una fase di consultazione preliminare con i soggetti con competenze ambientali ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al termine della quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ambientale - VIA e VAS ha formulato il parere di scoping n. 533 del 7 ottobre 2010, contenente una serie di osservazioni e richieste di integrazioni e approfondimenti ai fini della redazione del Rapporto Ambientale (RA);

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico dell'Autorità ha esaminato i documenti di Piano, ivi compreso il Rapporto Ambientale, nella seduta del 16 novembre 2010, definitivamente approvandoli nella successiva seduta del 30 novembre 2010 ed ha, altresì, evidenziato la necessità di prorogare al 31.12.2011 la validità delle misure di salvaguardia, approvate con la deliberazione n. 204 del 28 febbraio 2008 in scadenza a far data dal mese di aprile 2011, in ragione del necessario svolgimento della procedura di VAS;

DATO ATTO CHE, rispetto alla documentazione del progetto di Piano adottato con deliberazione n. 204 del 2008, i documenti approvati dal Comitato Tecnico in data 30 novembre 2010 contengono, nella sostanza, l'aggiornamento dei dati di bilancio e una serie di puntuali integrazioni derivanti dall'accoglimento delle osservazioni pervenute durante la consultazione ex lege n. 183/1989 e conseguenti all'avvenuta adozione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, al quale il Bilancio Idrico del bacino dell'Arno comunque afferisce, e alle indicazioni contenute nel parere di scoping sopra citato;

DATO, AL RIGUARDO, ATTO CHE il rapporto ambientale, costituente parte integrante del Piano e approvato in Comitato Tecnico in data 30 novembre 2010, evidenzia le integrazioni e modifiche agli elaborati di Piano rispetto al progetto adottato nel 2008;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa*" ed in particolare gli articoli 8 e seguenti relativi ai documenti informatici e, più nello specifico, ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

- il d.p.r. 13 gennaio 2004, recante *"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici"*;

RITENUTO, sulla base dei provvedimenti normativi richiamati al punto che precede, che il Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico", in quanto redatto in conformità alle regole tecniche previste per la formazione dei documenti informatici, possa essere predisposto, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE il Comitato Istituzionale, contestualmente all'adozione del Piano, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006, deve stabilire i termini per l'adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti di cui al medesimo articolo ed individuare quali componenti del progetto di Piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interesse comune alle Regioni;

CONSIDERATO, INFINE, CHE, ai sensi dell'art. 66 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dell'adozione del Piano deve essere data notizia secondo le forme e le modalità di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto, ai fini dell'esperimento della procedura di VAS e che in ragione di ciò si rende necessario prorogare la durata delle misure di salvaguardia, adottate con l'art. 8 della precedente deliberazione di Comitato Istituzionale n. 204 del 2008;

VISTO il verbale della seduta del 21 dicembre 2010 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

ARTICOLO 1 – E' adottato, ai sensi dell'articolo 66 comma 2 e dell'art. 145 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti al





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

perfezionamento della procedura di VAS, il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico (in seguito Piano stralcio Bilancio Idrico) corredato del relativo rapporto ambientale.

ARTICOLO 2 - Il Piano stralcio Bilancio Idrico è formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

ARTICOLO 3 - Il Piano stralcio Bilancio Idrico si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Piano;
- Elaborati cartografici di Piano:
 1. Tavola A - "Corpi idrici sotterranei oggetto di bilancio" (scala 1:500.000);
 2. Tavola B - "Corpi idrici sotterranei a bilancio negativo e area di ricarica delle Cerbaie" (scala 1:500.000);
 3. Tavola C (numerata da 1 a 79) - "Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura" (scala 1:25.000);
 4. Tavola D - "Aree di possibile interferenza con il reticolo superficiale" (scala 1:500.000);
 5. Tavola E - "Sezioni del reticolo superficiale significative e relativi interbacini" (scala 1:500.000);
 6. Tavola F - "Criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale" (scala 1:500.000);
 7. Tavola G - "Aree a rischio di salinizzazione" (scala 1:100.000)
- Schede di sintesi (n. 17) di bilancio degli acquiferi significativi;
- Schede di sintesi (n. 44) di bilancio del reticolo superficiale alle sezioni significative;
- Misure di Piano e allegati
- Rapporto Ambientale

ARTICOLO 4 - Sono ritenuti di interesse comune alle due Regioni, Toscana e Umbria, gli elaborati di cui si compone il Piano Stralcio Bilancio Idrico, per i rispettivi territori di competenza.

ARTICOLO 5 - Dell'adozione del Piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'esperimento della





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

procedura di Valutazione Ambientale strategica in sede statale. A tal fine, fermo quanto previsto agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano stralcio Bilancio Idrico e il Rapporto Ambientale sono depositati, sin dalla data della presente deliberazione, presso la sede dell'Autorità di bacino e risultano consultabili e scaricabili dal sito web di quest'ultima all'indirizzo www.adbarno.it.

ARTICOLO 6 – Negli ambiti territoriali definiti nelle Tavole A, B, C, D, E, F e G di cui all'articolo 4, comma 1 delle misure di Piano continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 66 comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27. Gli allegati alle misure, in quanto richiamati negli articoli delle misure sopra citati, costituiscono parte integrante delle misure di salvaguardia di cui al presente articolo. La durata delle misure di salvaguardia di cui al presente articolo è prorogata al 31.12.2011.

ARTICOLO 7 – I contenuti della presente deliberazione saranno resi noti nelle forme più opportune agli enti nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.

Roma, lì 21 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE

Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
(On. Stefania Prestigiacomo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Gaia Checcucci)